

- c. le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;
 - d. le modalità con le quali i Consigli di circoscrizione hanno accesso agli atti del Comune e delle sue aziende, istituzioni ed enti e sono agli stessi comunicate le informazioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni;
 - e. le modalità relative al controllo di legittimità degli atti del Consiglio circoscrizionale;
 - f. le modalità di conferimento delle deleghe.
2. IL Regolamento disciplina, in attuazione delle norme del presente Statuto, quanto utile ad un efficace funzionamento per raggiungere gli obiettivi previsti dagli istituti di decentramento, le competenze, le modalità di elezione, il funzionamento degli organi, i compiti e le deleghe delle Circoscrizioni.

TITOLO VI I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 57 Servizi comunali

1. Il Comune provvede alla istituzione e alla gestione dei servizi pubblici per la produzione di beni e di attività, rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità locale nelle forme previste dalla legge.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare i servizi pubblici da attivare in relazione alle necessità della Comunità ed a stabilire le modalità per l'organizzazione della gestione secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità .
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione di servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge in relazione alle caratteristiche e alla natura del servizio.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione o in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati attraverso società a capitale prevalentemente pubblico locale o attraverso società miste partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti pubblici o privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Per l'erogazione dei servizi di propria competenza, fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi con le opportune agevolazioni e forme di esenzione totale e parziale per gli utenti in condizioni economiche e sociali particolari.
7. Il Sindaco, sentita la Consulta sui Servizi Pubblici, riferisce al Consiglio sull'attività svolta dagli enti, dalle aziende e dalle istituzioni, dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificare la rispondenze dell'attività alle esigenze della collettività.

ART. 58 Istituzioni

1. Il Comune può, con delibera del Consiglio Comunale, costituire le Istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'Ente locale, dotato di autonomia gestionale e non di personalità giuridica.
3. Gli organi dell'istituzione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Gli organi vengono nominati dal Sindaco; la durata ed i casi di revoca sono disciplinati dallo Statuto Comunale e dal regolamento della Istituzione.
5. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART.59 **Aziende speciali**

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e ne approva lo Statuto.
2. L'Ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai relativi regolamenti.
3. Organi dell'azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri compreso il Presidente di cui due indicati dalla minoranza
5. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, in conformità agli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che non ricoprano la carica di consigliere comunale.
6. L'azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei criteri stabiliti, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può proporre la revoca del mandato agli amministratori delle aziende speciali.
8. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione.
9. Il controllo sugli atti delle aziende speciali è esercitato dagli organi comunali nelle forme di legge.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO VII **FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI ACCORDI DI PROGRAMMA** **ART. 60** **Convenzioni**

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Enti territoriali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 61
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto del consorzio e lo schema di convenzione.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio per l'esercizio del controllo.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 62
Accordi di Programma

Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

ART. 63
Conferenza di servizio

L'Amministrazione comunale, quando ritenga di promuovere un esame contestuale di diversi interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo ovvero quando debba acquisire intese, concerti, nullaosta o diversi assenti da altre amministrazioni pubbliche, indice una conferenza di servizi secondo le procedure e per gli effetti previsti dalla legge.

TITOLO VIII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 64
La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili, di cui al precedente comma, sono preparati dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta preliminarmente, con la Commissione consiliare competente, i criteri di impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione, la Giunta e la Commissione consiliare, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi circoscrizionali, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalle legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini di legge, osservando i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità della veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario, pareggio economico e pubblicità.
5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

ART.65

II programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elenco annuale di ciascuna opera o investimento e tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse per l'attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica, nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate ai bilanci, nel corso dell'esercizio, sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

ART. 65 BIS

I diritti del contribuente

1. Il Comune assicura il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti, come disciplinato nel regolamento.
2. Il Comune, nell'adozione delle disposizioni tributarie, applica i principi di chiarezza, trasparenza ed irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.

CAPO II L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 66

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, un impiego efficace ed efficiente.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e

tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. Il Consiglio comunale assicura agli uffici tributari del Comune la dotazione di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

ART. 67

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trovi copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 68

La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi o settori, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. Il Sindaco designa il responsabile dell'Ufficio per la gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili, di cui al comma 1°, ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate relative agli stessi.
4. I beni del demanio e del patrimonio comunale devono essere gestiti in modo conforme alla loro qualificazione giuridica in modo da assicurare il soddisfacimento degli interessi generali.
5. Il Comune procede alla revisione dell'inventario di tutti i beni facenti parte del demanio e del patrimonio, disponibile ed indisponibile, almeno una volta ogni cinque anni.
6. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente la competente Commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.

7. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
8. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 69
Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non svolgano il loro incarico secondo le norme di legge e di Statuto.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni, attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, evidenziando i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione, e fornendo i suggerimenti e le proposte per migliorare l'efficienza e l'efficacia.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Presidente del Consiglio Comunale che ne dà comunicazione scritta a tutti i consiglieri comunali..
6. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del collegio e può attribuirgli ulteriori compiti di verifica e di controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.
7. L'Amministrazione comunale mette a disposizione del Collegio le strutture, il personale e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

ART. 70
Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, ed il conto del patrimonio e il conto economico..
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti e in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO V APPALTI E CONTRATTI

ART. 71

Procedure negoziali

1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata da un apposito regolamento nel rispetto delle norme, di cui al presente Statuto e dalle vigenti leggi.
2. La presidenza di gara spetta ai Dirigenti. Gli atti di inizio del procedimento d'indizione delle gare individuano l'unità organizzativa competente per la gestione del procedimento.
3. Salve le competenze di legge degli altri organi comunali, spetta ai Dirigenti la stipulazione dei contratti.
4. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e dei servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento dei contratti.
5. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dal Responsabile del procedimento di spesa, indicante:
 - a. il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
6. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente cui affersisce il relativo procedimento di spesa nominato secondo quanto previsto dal Regolamento.

CAPO VI

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 72

Finalità

1. E' istituito, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità, il controllo di gestione per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza e l'efficacia della gestione.
2. Il Consiglio Comunale definisce con il regolamento di contabilità le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
3. Il livello quantitativo e qualitativo dei servizi è, almeno semestralmente, verificato con gli utenti attraverso idonee forme di consultazione, anche a campione ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.
4. Il controllo della gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le scelte programmatiche e per guidare il processo di revisione e di sviluppo dell'organizzazione.

CAPO VII
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 73

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale, mediante le procedure ad evidenza pubblica, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n°385 che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.
3. Il Tesoriere esegue tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal regolamento di contabilità o da norme contrattuali. Le suddette operazioni devono essere eseguite dal Tesoriere nel rispetto della legge 29 ottobre 1984 n°720 e successive modificazioni istitutiva del sistema della Tesoreria unica.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate nonché di contributi di spettanza dell'Ente, in alternativa al Tesoriere, la Giunta Comunale può affidare al Concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione volontaria o coattiva o in ambedue le forme, nonché i contributi spettanti, secondo le disposizioni di cui all'art.69 del D.P.R. del 28 gennaio 1988, n°43 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportino maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 74

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedure stabilite dalla legge.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio dei Consigli circoscrizionali, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la Segreteria generale, dando avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni, di cui al precedente comma, è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. L'iniziativa della revisione dello Statuto comunale appartiene a ciascun Consigliere, alla Giunta, alle libere forme associative
6. Tali proposte di revisione vengono preventivamente esaminate dalla competente commissione consiliare, previa pubblicazione delle proposte stesse all'Albo Pretorio, almeno quindici giorni prima dalla seduta della Commissione.
7. La proposta di revisione od abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata finché dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

8. Tutti i regolamenti previsti nel presente Statuto sono adottati entro dodici mesi dalla data d'entrata in vigore dello Statuto stesso. Essi vanno sottoposti preventivamente all'esame degli organi di consultazione previsti dallo Statuto. Nelle more restano in vigore le norme vigenti in quanto compatibili.
9. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, il Sindaco promuove una sessione del Consiglio Comunale per verificarne l'attuazione. La sessione consiliare è preceduta dalla indizione di una assemblea pubblica con gli organismi di partecipazione.